

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1750-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**PRODI**)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**PADOA SCHIOPPA**)

Conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria

Presentato il 3 ottobre 2006

XV LEGISLATURA - Scheda lavori preparatori
Atto parlamentare: 1750
(Fase iter Camera: 1[^] lettura)

**"Conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recan-
te disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" (1750)**

Stato iter:

Approvato il 27 ottobre 2006

ARTICOLO 37.

(Disposizioni in materia di ordinamento universitario).

5-bis. Allo scopo di razionalizzare le attività nel settore della ricerca, contenendo la spesa di funzionamento degli enti pubblici di ricerca, il Governo è autorizzato ad adottare, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di provvedere alla ricognizione e al riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, disponendo anche lo scorporo di strutture e l'attribuzione di personalità giuridica, l'accorpamento, la fusione e la soppressione, tenuto conto dei principi e criteri direttivi indicati negli articoli 11, comma 1, lettera d), 14, 18 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

5-ter. I regolamenti di cui al comma *5-bis* sono emanati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere emanati. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, sono abrogate le disposizioni vigenti relative alla disciplina degli enti sottoposti a riordino.

5-quater. Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma *5-bis* non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.